



TRIBUNALE DI CREMONA

N. 5/2018 R.G. C.P.

Decreto

Il Tribunale, composto dai seguenti signori magistrati:

dott.ssa Maria Stella Leone	Presidente
dott. Giorgio Scarsato	Giudice
dott.ssa Stefania Grasselli	Giudice relatore-estensore

Letto il ricorso *ex art.* 160 e 161, comma 6, l.f. con cui la società OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro tempore* Beatrice Oppi (C.F. 01375060199), ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, con riserva di presentare nel dettaglio la relativa proposta, nonché il piano e la documentazione entro il termine assegnato dal giudice, per integrare la domanda;

ritenuta la competenza territoriale *ex artt.* 9 e 161 l.f., avendo la società istante sede da oltre un anno in Piacenza (CR);

rilevata la regolarità formale della domanda, avendo allegato al ricorso un'aggiornata visura camerale (doc. 6), i bilanci degli ultimi tre esercizi (doc.ti 1-3), l'elenco nominativo dei creditori come da d.l. 69/13 (doc. 4) e comprovato i poteri *ex art.* 152 l.f. in capo all'amministratore unico (doc. 5);

preso atto della comunicazione del ricorso al P.M. ed al Registro delle Imprese, nonché del fatto che la ricorrente nel biennio antecedente non risulta aver presentato domanda di concordato preventivo;

ritenuta la ricorrente soggetto astrattamente fallibile, in quanto svolge attività commerciale ed è in possesso dei requisiti dimensionali richiesti dall'*art.* 1 l.f. (v. bilanci);

ritenuto che la fissazione di un termine superiore a quello minimo deve essere congruamente motivata e che, nel caso in esame, la richiesta del termine massimo di giorni centoventi non appare, allo stato, suffragata dalla rappresentazione di alcuna situazione di particolare complessità;

ritenuto, per quanto innanzi esposto, di concedere termine di giorni sessanta, da calcolarsi con decorrenza dalla data di comunicazione del presente provvedimento;

ritenuto, quanto al contenuto degli obblighi informativi, di porre a carico della ricorrente l'onere di relazionare ogni trenta giorni sugli atti di gestione compiuti, con specifica indicazione dei pagamenti effettuati, oltre che sulla gestione finanziaria dell'impresa e sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, *ex art. 161, comma 8, l.f.*;

ritenuto, pertanto, opportuno nominare un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f., come modificato dal d.l. n. 69/2013, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente sta compiendo, relazionare al giudice delegato con la medesima cadenza mensile degli obblighi informativi di cui sopra e riferire immediatamente al tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l. fall.;

rilevato, altresì, che la società ricorrente ha chiesto di essere autorizzata *"alla vendita della merce deperibile presente presso il magazzino"* senza, tuttavia, nulla specificare in ordine alla tipologia di merce, al suo valore ed al suo attuale stato di conservazione;

P.Q.M.

visti gli artt. 160 e 161, comma 6, l.f.;

fissa

ex art. 161, comma 6, termine di giorni 60 decorrenti dalla comunicazione del presente decreto per presentare la proposta, il piano e tutta la documentazione indicata ai commi 2 e 3 dell'art. 161 l.f.;

pone

a carico della ricorrente, quale obbligo informativo *ex art. 161, comma 8, l.f.*, quello di depositare ogni trenta giorni un elenco degli atti di gestione finanziaria compiuti, con



specifica indicazione dei pagamenti effettuati, nonché dell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

pone

a carico del commissario giudiziale l'obbligo di relazionare al giudice delegato con la medesima periodicità;

avverte

la ricorrente che dalla data di deposito del ricorso sino al decreto di ammissione *ex art. 163 l.f.* potrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione mentre per il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione dovrà premunirsi di autorizzazione del tribunale;

avverte

altresì la ricorrente che la violazione dell'obbligo informativo su indicato determinerà la declaratoria di inammissibilità della domanda e, sussistendone i presupposti, anche la declaratoria di fallimento;

nomina

il commissario giudiziale nelle persone della dott.ssa Maria Matilde Varoli, con studio in Cremona e dell'avv. Elisa Boschioli, con studio in Crema, con il compito di vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del termine, riferendo immediatamente al tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall.;

rigetta

l'istanza di autorizzazione alla vendita della merce deperibile.

Si comunichi alla ricorrente, al P.M., al Registro delle Imprese ed al commissario giudiziale.

Così deciso in Cremona, alla camera di consiglio del 11/07/2018

Il giudice estensore
dott.ssa Stefania Grasselli

Il Presidente
dott.ssa Maria Stella Leone



Depositato in Cancelleria in data



16/07/18

Il Cancelliere - C1 -
(Pia) Dott. Marcello